

Le novità nei trattamenti di integrazione Covid-19

**Trattamenti di integrazione
Covid-19: cassa integrazione ed
assegno ordinario**

**Trattamenti di integrazione
Covid-19: cassa integrazione in
deroga**

**Trattamenti di integrazione
Covid-19: anticipo e pagamento
diretto**



RAPPORTO CON GLI ENTI

Trattamenti di integrazione Covid-19: cassa integrazione ed assegno ordinario

A CHI SI RIVOLGE**DATORI DI LAVORO**

Aziende che richiedono trattamenti di integrazione salariale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ABSTRACT

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha ampliato le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Successivamente il D.L. 16 giugno 2020, n. 52, ha ulteriormente apportato modifiche alle predette misure. Infine, in sede di conversione del suddetto D.L. 34/2020 (convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77), è stato interamente abrogato il D.L. 52/2020 e le relative misure integrate nel testo del D.L. 34/2020.

COMMENTO

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

([Inps, circ. 10 luglio 2020, n. 84](#))

Nota: assorbe le modifiche introdotte dall'abrogato D.L. 52/2020

Art. 68, D.L. 34/2020
(L. 77/2020)

Aumenta la durata massima:

- del trattamento ordinario di integrazione salariale
- dell'assegno ordinario di integrazione salariale

Inps, circ. 10.7.2020,
n. 84

concessi a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza COVID-19

da 9 a 18 settimane

Di queste:

- **14 sono fruibili** per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020
- **4 sono fruibili** dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, **ovvero anche antecedentemente al 1 settembre 2020** se le prime 14 settimane sono state integralmente fruite.

Lavoratori interessati

Sono i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla **data del 25 marzo 2020**.

● *Attenzione: nella previgente disciplina i trattamenti riguardavano i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, nonché, in base all'art. 41, c. 1, del D.L. 23/2020, i dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.*

Fruizione delle 18 settimane

(9 originarie da D.L. 18/2020 + 5 da D.L. 34/2020 + 4 da D.L. 52/2020, integrato nel D.L. 34/2020).

Fruizione delle 5 settimane successive alle originarie 9 settimane

Fruizione delle 5 settimane: la possibilità di trasmettere domanda per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale "COVID-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta circoscritta **esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.**

I datori che devono presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, devono allegare alla medesima un file excel (v. [Inps, msg. 21 maggio 2020, n. 2101](#)). Per le istanze di assegno ordinario nel frattempo già inviate, i datori di lavoro potranno inviare tale modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale. In caso di assenza del file da allegare, il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti.

Si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda. Per ottenere le settimane fruito, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell'orario contrattuale prevalente (corto o lungo) in azienda.

Esempio : nel periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020 le settimane richieste sono 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa integrazione in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori. Si divide il numero di giornate fruito per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: $30/5 = 6$ settimane. Residueranno, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda.

- **Attenzione:** le settimane richieste non devono essere consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.

- **Attenzione:** le regole di cui sopra valgono anche per le aziende nelle zone cd. rosse nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi. Queste aziende possono quindi richiedere la cassa integrazione salariale ordinaria o l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" e per ulteriori massimo 14 settimane, con causale "COVID-19 nazionale" (totale 27).

- **Attenzione:** il Ministero del lavoro con nota del 6 luglio 2020, ha vietato la presentazione di un'unica domanda inclusiva del residuo delle 9 settimane e dell'incremento delle 5 settimane. Pertanto è necessario presentare 2 distinte domande.

Fruizione delle 4 settimane successive alle 14 settimane (9 + 5), per un totale massimo di 18.

Fruizione delle ultime 4 settimane: tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Nuovi termini di trasmissione delle domande (validi anche per la cassa in deroga)

Termine ordinario	<p>La domanda deve essere presentata a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo (precedentemente entro il quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p><i>P Esempio: per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza della domanda è fissata al 31 luglio 2020. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.</i></p>
Termine provvisorio	<p>in sede di prima applicazione, il termine è spostato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'abrogato D.L. 52/2020) se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio della domanda (c. 1-bis, art. 68, D.L. 34/2020, L. 77/2020).</p> <p><i>Attenzione: le domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa iniziate tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 dovevano essere presentate entro il 15 luglio 2020.</i></p>
Presentazione della domanda con errori	<p>i datori di lavoro che hanno presentato erroneamente domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o con errori che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare domande nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.</p>

SI RICORDA CHE

La durata massima dei trattamenti di integrazione è fissata a 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

RAPPORTO CON GLI ENTI

Trattamenti di integrazione Covid-19: cassa integrazione in deroga

A CHI SI RIVOLGE



DATORI DI LAVORO

Aziende che richiedono trattamenti di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

ABSTRACT

Il D.L. 34/2020 ed il D.L. 52/2020 hanno apportato modifiche sostanziali alle procedure di concessione e gestione dei trattamenti in deroga. Si ricorda che la cassa integrazione in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato (inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro

COMMENTO

Cassa integrazione in deroga ([Inps, circ. 15 luglio 2020, n. 86](#))

Nota: l'art. 70-bis del D.L. 34/2020 assorbe le modifiche introdotte dall'abrogato D.L. 52/2020

[Art. 70](#) e 70-bis,
D.L. 34/2020,
L. 77/2020

Durata: anche in questo caso alle 9 settimane di trattamento originario, si aggiungono ulteriori 5 settimane di trattamento (solo successivamente alla concessione delle predette nove settimane) ed ulteriori 4 settimane di trattamento (solo successivamente alla fruizione delle precedenti 14 settimane).

[Inps, circ. 15.7.2020, n. 86](#)

Lavoratori beneficiari	<p>Sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020.</p> <p>• <i>Attenzione: in ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, vale anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.</i></p>
Nuovi termini di trasmissione delle domande	<p>Sono i medesimi previsti per la cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario (vedi sopra)</p>
Autorizzazione della prestazione	
Settimane successive alle originarie 9 settimane autorizzate dalle Regioni	<p>Domanda: i trattamenti successivi alle prime 9 settimane sono di competenza dell'INPS.</p> <p>La domanda dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall'indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.</p>
Necessità di completare il precedente periodo di competenza regionale prima di richiedere le ulteriori settimane all'INPS	<p>L'Inps, nella circolare 86/2020, ha specificato che, poiché la norma vincola la concessione delle ulteriori 5 settimane (e di conseguenza delle ulteriori ultime 4) alla circostanza che i datori di lavoro siano già stati autorizzati dalla Regione per le prime 9 settimane di cassa in deroga (indipendentemente dalla effettiva fruizione), prima di poter richiedere le 5 settimane (più eventualmente 4) erogate dall'Istituto, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane mancanti. Anche per le c.d. zone rosse i datori devono completare il periodo di competenza regionale che ha una durata di ulteriori 3 mesi rispetto alle 9 settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (quindi 22 settimane complessive). Per le cd. zone gialle il periodo di competenza regionale è pari a tredici settimane.</p>
Criteri di calcolo delle settimane concesse dalle Regioni	<p>L'Inps, con il messaggio 15 Luglio 2020, n. 2825, ha chiarito le modalità di calcolo delle settimane autorizzate dalle Regioni. Le Regioni infatti emanano decreti per 9 settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell'attività è riconosciuto secondo una durata in giornate variabile. Pertanto l'Istituto ritiene che, per la quantificazione delle settimane concesse dalle Regioni, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collocano all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive (per 9 settimane).</p> <p><i>p Esempio: si considerano autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.</i></p> <p>• <i>Attenzione: il range relativo alle aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse va da 148 a 154 giornate e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle va da 85 a 91 giornate.</i></p>

Aziende plurilocalizzate

Aziende plurilocalizzate

Per le aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome, il trattamento, per periodi fino alle prime nove settimane, è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; pertanto i datori di lavoro dovranno rivolgersi al medesimo Dicastero per il completamento delle nove settimane, laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori.

Termini per la domanda

L'Inps, con il [messaggio 17 luglio 2020, n. 2856](#), ha precisato che, in ragione della recente attribuzione all'INPS della domanda relativa alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate (con DM pubblicato il 2 luglio 2020), la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile solo dal 24 luglio 2020. Le domande potranno essere inviate entro i successivi 15 giorni, ossia entro l'8 agosto 2020.

SI RICORDA CHE

Ai lavoratori che beneficiano dei trattamenti in deroga sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare (ANF), non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale.

RAPPORTO CON GLI ENTI

Trattamenti di integrazione Covid-19: anticipo e pagamento diretto

A CHI SI RIVOLGE



DATORI DI LAVORO

Aziende che richiedono trattamenti di integrazione salariale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con pagamento diretto e anticipo.

ABSTRACT

L'art. 71 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha introdotto nel D.L. 18/2020 il nuovo art. 22-quater, recante una nuova disciplina delle procedure di concessione, di erogazione e di monitoraggio dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di competenza INPS. Nella versione definitivamente convertita in legge, il D.L. 34/2020 assorbe le norme introdotte dall'art. 1 dell'abrogato D.L. 16 giugno 2020, n. 52. La circolare Inps 27 giugno 2020, n. 78, ha dettato le relative istruzioni operative. L'art. 71, c. 1 (art. 22-quinquies), introduce una procedura per il pagamento diretto da parte dell'Inps delle richieste di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

COMMENTO

Nuova disciplina del pagamento diretto e dell'anticipo

L'integrazione in deroga di competenza dell'INPS

Trattamenti di integrazione salariale in deroga di competenza dell'INPS (v. [D.M. 20.6.2020, n. 9](#))

Ad eccezione dei casi che non rientrino nell'eventuale fattispecie di riconoscimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la competenza della concessione per le settimane di trattamento successive alle prime 9, è trasferita dalle Regioni all'INPS ([art. 22-quater, c. 1, D.L. 18/2020](#)).

Attenzione: la nuova domanda di cassa integrazione in deroga all'Inps poteva essere trasmessa non prima del 18 giugno 2020.

Termini di presentazione delle domande	Sono i medesimi previsti per la cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario (vedi sopra)
Il pagamento diretto e il pagamento diretto con anticipo	
Regola generale	Mentre per CIG e assegno ordinario l'azienda ha la possibilità sia di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, sia di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa, per la CIGD vale solo la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS (art. 22, D.L. 18/2020).
Pagamento diretto con anticipo	L'art. 22-quater del D.L. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'Istituto, introducendo la modalità di richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l'intero periodo
Beneficiari	<p>Sono i datori che presentano domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD a decorrere dal 18 giugno 2020.</p> <p><i>Attenzione: è possibile applicare la anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall'Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41 (precisazioni circ. INPS 78/2020).</i></p> <p>Per le domande di CIGD sono interessati i periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle.</p>
Domanda di pagamento diretto con anticipo	<p>Regola generale: la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Regola temporanea: in fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza poteva essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.</p>

Modalità	<p>La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica.</p> <p>CIGO: "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà" > "Cig Ordinaria".</p> <p>CIGD: "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "CIG in Deroga INPS".</p> <p>Assegno ordinario: "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", "Fondi di solidarietà".</p> <p><i>Attenzione: per chiedere l'anticipazione (in pagamento diretto) si seleziona l'apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul "SI". Ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia. Selezionando "SI" occorrerà precisare codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; IBAN dei lavoratori interessati; ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.</i></p>
Tempi e importi erogati	<p>L'Inps dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all'Istituto (indicata nel protocollo).</p> <p>L'importo della anticipazione è pari a:</p> <p>Massimale superiore/173 (ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall'azienda.</p> <p>I massimali per il 2020 sono:</p> <p>CIG/GIGD/assegno ordinario = € 1.199,72 Assegno ordinario per il Fondo Credito = € 1.727,41</p>
Trasmissione del modello SR41 e recupero degli indebiti	<p>Il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Inps il modello "SR41" (un unico modello per l'intero periodo richiesto in domanda), con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.</p> <p><i>Attenzione: trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.</i></p>

Criticità

In una lettera del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro del 14 luglio 2020, inviata al Direttore generale dell'INPS, viene segnalata "la decisione dell'Istituto di rigettare massivamente le istanze di anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale. La motivazione, non ufficializzata, sembrerebbe essere la mancanza di qualche giorno nella richiesta degli ammortizzatori sociali rispetto alle 9 settimane della prima domanda di integrazione salariale."

SI RICORDA CHE

La richiesta dell'anticipo del pagamento diretto non rappresenta un obbligo per la azienda. La erogazione non comporta l'applicazione di alcuna ritenuta fiscale che verrà calcolata in sede di liquidazione totale dell'integrazione salariale.